

APPENDICE N. 1

Ad integrazione della Polizza Convenzione N. 1 ASSICURAZIONE COLLETTIVA RISCHI AGEVOLATI – CAMPAGNA ASSICURATIVA 2023 – CONDIFESA EMILIA – 0808

A) Le definizioni relative alle Avversità di Frequenza ed Accessorie sono sostituite dalle seguenti:

2. AVVERSITA' DI FREQUENZA

Grandine: acqua congelata in atmosfera che precipita al suolo sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Vento forte: fenomeno ventoso, che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 metri di altezza previsti dalla scala Beaufort.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni, **COMUNQUE NON INFERIORI AD 80 MM NEI DIECI GIORNI DI RIFERIMENTO**, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (almeno 40 mm nell'arco di 3 ore o 30 mm in un'ora).

Eccesso di neve: Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

3. AVVERSITA' ACCESSORIE

Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori, **questi non inferiori a 40° per almeno 2 ore consecutive**, che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti negativi sulla produzione.

Vento caldo: Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud est e sud ovest abbinato a una temperatura di almeno 40° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina, **che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 km/h – 14 m/s), formante un aerosol atmosferico** che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto.

Ondata di calore: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto **e comunque tale temperatura massima non deve, essere inferiore a 40° per almeno 4 ore consecutive giornaliere**.

Sbalzo Termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, un abbassamento o innalzamento della temperatura **di 12° rispetto all'andamento della media delle temperature massime e di almeno 8° gradi per minime, questo per i tre giorni che precedono la denuncia facendo riferimento alle medesime ore dei 3 giorni precedenti. L'evento deve essere rilevato da uffici meteorologici ufficiali.**

Dati agrometeorologici - In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, inclusi enti privati (Radar Meteo), e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 20 kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, e/o di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.

Qualora non fossero disponibili dati ufficiali come descritto, la Compagnia, si avvarrà delle osservazioni e considerazioni fatte dai propri periti e dai tecnici del Condifesa contraente.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza fino al **5%** per Eccesso di Pioggia e Vento Caldo.

B) A parziale deroga dell'art 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, "Oggetto della garanzia", viene cassata la precisazione "che ne pregiudichi la commercializzazione".

C) La garanzia **Siccità** è operante esclusivamente su terreni irrigui.

D) Per la Frutta la franchigia per l'avversità **GELO BRINA** è pari al **40%** e viene applicata secondo la **scalarità di cui alla tabella seguente**

E) **SICCITA'** su Cereali, Mais, Riso e Oleaginose Franchigia **40%** e viene applicata secondo la **scalarità di cui alla tabella seguente**

DANNO %	Fino a 40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	Da 50 a 100
FRANCHIGIA %	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30

F) Franchigie:

- Per le avversità **Gelo brina, Alluvione, Eccesso pioggia, Eccesso neve, Colpo di sole-vento caldo e Sbalzi termici**, per tutti i prodotti, **esclusa la Frutta**, la franchigia è fissa ed assoluta e pari al **30%** in forma singola o associata.
- Per le avversità **Grandine e Vento forte**:

Franchigia base in funzione del prodotto e della scelta dell'assicurato

	Prodotti	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
a)	Frutta, Vivai di piante da frutto, Vivai di vite, Pianta madri di viti portainnesto, Nesti di vite, Vivai di pioppi, colture da seme, Cucurbitacee, Orticole (L), Prodotti Speciali (S), Uva da Tavola.	--	--	20%	30%
b)	Per tutti gli altri Prodotti diversi da quelli elencati nei punti a) e c):	--	15%	20%	30%
c)	Uva da Vino:	10%	15%	20%	30%

La Franchigia minima per la frutta è del 20% su Grandine e Vento Forte.

Per i DANNI COMBINATI:

1. Per i danni combinati da Grandine e Vento Forte su **Cereali, Mais, Riso e Oleaginose da seme** la franchigia minima è del 15% per entrambe le avversità.
2. Per i danni combinati da **Grandine e/o Venti forti con una qualsiasi delle altre avversità in garanzia**, la franchigia diventa il **30%** ed è progressivamente ridotta fino al **20%**, secondo la scalarità passo 1, per ogni punto di Grandine e/o Vento forte superiore al **30%**, solo quando i danni da Grandine e/o vento Forte sono **superiori alla metà del danno complessivo. Qualora sia stata scelta la Franchigia fissa del 30% di cui alla precedente Tabella, non potrà essere applicata la Franchigia scalare passo 1 di seguito riportata.**

Franchigia scalare passo 1:

DANNO %	Fino a 30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	Da 40 a 100
+FRANCHIGIA %	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20

- G)** A parziale deroga di quanto indicato all'art 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il limite di indennizzo è pari a:
- a. **80%** (al lordo della franchigia) per le avversità catastrofali, accessorie ed Eccesso Pioggia in forma singola o associata
 - b. **85%** (al lordo della franchigia), per l'avversità vento forte,
 - c. Non ci sono limiti per la grandine;
- H)** A parziale deroga dell'art 10 terzo alinea delle Condizioni Generali di Assicurazione, "Decorrenza e cessazione della garanzia", e delle Condizioni Speciali relative ai singoli prodotti, **la garanzia Gelo, Brina decorre dalle ore 12 del 12° giorno successivo a quello di notifica.** Fermo il resto.
Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e, in ogni caso, alle ore 12.00 del **15 novembre**, per qualsiasi prodotto.
- I)** Ad integrazione di quanto indicato al primo alinea dell'art 20 "Esclusioni", non sono indennizzabili i danni conseguenti alla non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa, (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, impossibilità di accedere al campo, ecc.);
- J)** A parziale deroga dell'art 4 delle Condizioni Speciali, "Danno di qualità causato dall'evento Eccesso Pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta", i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, sono compresi nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi la data di inizio raccolta così come indicata.
- K)** Danno di qualità Ciliegie: a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni Speciali, la garanzia per i danni da Cracking è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta.
- L)** Per qualsiasi prodotto dotato di impianti di protezione, l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Società il tipo di impianto e la vetustà dello stesso, prima della assunzione

del rischio. L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal contratto di assicurazione. In caso di mancata preventiva comunicazione non saranno indennizzati i danni derivanti da mancato funzionamento o malfunzionamento degli stessi, a prescindere dalla causa.

- M)** Nelle tabelle di qualità contenute nelle Condizioni Speciali, viene cassata la Classe di danno d), corrispondente ad una percentuale danno di qualità del 100%, perché già considerata come perdita di peso.
- N)** La Tabella contenuta nell'art 5 delle Condizioni Speciali si intende riferita all'Uva da Tavola.
- O)** A parziale deroga dell'art. 7 delle Condizioni Speciali, "Cessazione della garanzia", la garanzia termina, per le varietà coperte per ritardare la maturazione, alle ore 12 del 10 Novembre.
- P)** Decorrenza della garanzia sul prodotto Frutta: ad integrazione di quanto previsto dall'art. 9 delle Condizioni Speciali, la garanzia per i danni da eccesso pioggia decorre dall'allegagione. Per i danni da cracking è operante nei 20 giorni venti giorni prima della raccolta.
- Q)** A parziale rettifica della tabella di cui all'art. 10 delle Condizioni Speciali, ad una Classe di danno b) corrisponde una percentuale di Danno di qualità del 35% per drupacee, actinidia, cachi e fichi, e 40% per pomacee.
Ad una Classe di danno c) corrisponde una percentuale di Danno di qualità dell'85%, fatta eccezione per le Albicocche, per le quali scende all'80%.
- R)** A parziale rettifica della tabella di cui all'art. 13 delle Condizioni Speciali, ad una Classe di danno b) corrisponde una percentuale di Danno di qualità del 35%.
- S)** Art. 35: per Cereali da granella, da seme o da biomassa non è prevista la maggiorazione per danno di qualità.
- T)** A parziale deroga dell'art. 48 "Danno di qualità – Tabelle di maggiorazione", la garanzia del danno di qualità decorre, escluso il Mais da seme, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", emissione dell'ottava foglia, anziché della tredicesima.
- U)** A parziale deroga dell'art. 63 "Decorrenza e cessazione della garanzia", la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta, e cessa alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di semina o di trapianto del prodotto e comunque non oltre il 30 settembre.
- V)** A parziale deroga del secondo comma dell'art. 64 "Operatività della garanzia", ultimo comma, sono risarcibili anche i danni da sterilità dei gameti se conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei 40 gradi centigradi, per 4 ore consecutive. .
- W)** Condizioni normative e tariffarie applicabili al di fuori del territorio di competenza consortile: In relazione alla recente tendenza dei Consorzi di Difesa, di costituire Associazioni di rappresentanza a livello nazionale, si precisa che, nel caso di coperture che siano situate al di fuori del territorio di competenza consortile, le condizioni normative e tariffarie applicate saranno quelle di Compagnia.

Torino, 22/03/2023

IL CONSORZIO DI DIFESA

AXA ASSICURAZIONI SPA